

**Proposta di Legge Regionale
del Consigliere regionale Giuseppe Ossorio**

**”ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER IL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE
NORME E DEI PROCEDIMENTI DI FUNZIONAMENTO, DI GESTIONE E DI SPESA DA
PARTE DEGLI ENTI REGIONALI.”**

A. C. E. R.

Considerando che l'esigenza di monitorare e rendere effettivo il controllo sulla spesa della Regione Campania e sulle dinamiche evolutive della stessa, determinate anche dallo sviluppo di enti strumentali e società a partecipazione regionale, rende indispensabile una normativa volta ad individuare, organizzare e disciplinare un organismo tecnico, non settoriale, dotato di autonomia, al fine di predisporre un sistema di vigilanza sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e degli organismi di emanazione e partecipazione regionale.

Considerando che tale obiettivo è conforme alle competenze assegnate dallo Statuto della Regione Campania al Consiglio Regionale.

Considerando che il Consiglio Regionale trovandosi in una situazione di asimmetria informativa nei confronti degli enti partecipati e sovvenzionati esige strumenti di vigilanza sulla formazione della spesa regionale efficaci ed efficienti e sulle probabili spese fuori bilancio.

Considerando che tale normativa attua anche le previsioni della L. R. sull'Ordinamento Contabile.

Considerando che la legge è diretta a sviluppare la collaborazione tra l'istituzione Consiglio e l'istituzione Giunta Regionale al fine di migliorare il confronto e la collaborazione fra organi regionali.

Considerando che la legge riduce la asimmetria informativa e struttura un controllo anche preventivo degli enti regionali al fine di rendere possibile un circolo virtuoso in ordine al controllo ed alla programmazione della spesa regionale.

Art. 1**Oggetto.**

1. La presente legge istituisce l'Agencia per il controllo degli Enti Regionali, denominata ACER.
2. La legge disciplina i compiti, l'ordinamento, l'organizzazione ed il finanziamento dell'Agencia
3. L'ACER è l'Agencia della Regione Campania per il controllo del rispetto delle norme e dei procedimenti di funzionamento, di gestione e di spesa da parte degli enti, delle aziende e delle altre forme di organizzazione regionali, consorzi e società a partecipazione regionale, per rendere effettiva la vigilanza in materia economico-finanziaria in attuazione dell'articolo 20 paragrafo 14 dello Statuto della Regione Campania.
4. L'**ACER** esercita un'attività di controllo strutturata su un sistema di vigilanza regolamentare, ispettiva e informativa periodica, diretta a rendere effettivamente conoscibile lo stato economico, patrimoniale e finanziario dei soggetti vigilati e a consentire la complessiva comprensione della situazione economico-finanziaria regionale.
5. L'attività di controllo permette ai competenti organi regionali l'individuazione delle dinamiche di spesa relative a soggetti controllati in virtù di strumenti informativi diretti alla definizione delle priorità di spesa e di programmazione regionale, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale sull'ordinamento contabile del 30 agosto 2002 n. ° 7.
6. L'Agencia ha il compito di alta consulenza in materia economica, patrimoniale e finanziaria della regione Campania.

Art. 2**Ordinamento.**

1. L'**ACER** è dotata di personalità giuridica pubblica e sottoposta alla vigilanza del Consiglio Regionale.
2. L'**ACER** è uno strumento di attuazione della programmazione regionale in materia economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di rendere effettiva l'attuazione della legge regionale sull'ordinamento contabile, nell'osservanza delle specifiche prerogative istituzionali e di quanto previsto dallo statuto della Regione Campania.
3. L'**ACER** è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
4. L'**ACER** è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta Regionale .

Art. 3**Organi.**

Sono organi dell'**ACER**:

- I. Il Presidente**
- II. La Commissione**
- III. Il Direttore Generale**
- IV. Il Collegio dei revisori contabili.**

Art. 4

Compiti.

1. All'**ACER** sono attribuiti, al fine di rendere possibile la vigilanza sugli enti ed altri organismi di cui all'articolo 20 paragrafo 14 dello Statuto della Regione Campania, i seguenti compiti nel rispetto degli indirizzi e delle direttive emanate dai competenti organi della Regione:
 - I. la vigilanza ispettiva ed informativa sugli enti, aziende, consorzi e sulle società a partecipazione regionale al fine di verificarne il rispetto del principio di economicità della gestione ed al fine di verificare la conformità della **struttura del passivo** alle indicazioni emanate dai competenti organi regionali.
 - II. l'introduzione e la diffusione di standard e di criteri operativi volti allo scopo di promuovere presso i soggetti vigilati l'adozione di forme di finanziamento e di organizzazione delle proprie risorse orientate a parametri di efficienza e trasparenza, nel rispetto delle modalità previste dalla legislazione vigente.
 - III. lo sviluppo di progetti di coordinamento tecnico e di supporto nei confronti degli enti vigilati in materia di:
 - pianificazione delle strategie aziendali in attuazione della programmazione economica regionale;
 - consulenza ai competenti organi regionali nella fase di costituzione e avvio di società a partecipazione regionale.
 - controllo di gestione al fine di rendere trasparente i centri di costo e l'impiego delle risorse erogate a vario titolo dalla regione;
 - promozione e coordinamento di modelli, assetti organizzativi, gestionali e societari, orientati all'efficienza, alla competitività ed all'efficacia.
2. L'**ACER** esprime parere obbligatorio ma non vincolante su piani di ristrutturazione del debito della regione e sui criteri predisposti a tal fine dalla Giunta Regionale.
3. L'**ACER** può formulare pareri nelle materie di propria competenza, su richiesta del Consiglio Regionale, o della Giunta Regionale o di altri enti regionali ed organizzazioni regionali.

Art. 5

Sistema di Vigilanza

1. La vigilanza esercitata dall'**ACER** è basata su un sistema di controllo diretto alla predisposizione di strumenti informativi periodici a cui i soggetti vigilati dovranno attenersi al fine di rendere efficace ed efficiente il monitoraggio degli stessi da parte dell'Agenzia e su un sistema di controllo successivo effettuato mediante indagini ed ispezioni, ed eventualmente volto a sollecitare l'intervento della Giunta Regionale in situazioni non conformi ad una corretta gestione delle risorse della regione.
2. Il sistema di vigilanza posto in essere dall'**ACER** inoltre è di tipo regolamentare ovvero strutturato sulla indicazione e la predisposizione di metodologie e criteri di gestione e circolazione delle informazioni aziendali degli enti vigilati, tali da eliminare tendenzialmente il divario informativo tra enti vigilati e Consiglio e Giunta Regionale.
3. Allo scopo di implementare il sistema di vigilanza l'Agenzia, esercitando la propria autonomia organizzativa, emanerà un regolamento sugli enti vigilati al fine di attuare quanto previsto nel presente e nel precedente articolo.
4. Il Regolamento su gli enti vigilati dovrà necessariamente prevedere le procedure di ispezione e le eventuali forme di comunicazione tra l'**ACER** e i soggetti vigilati al fine di garantire la trasparenza del processo ispettivo.

Art. 6**Vigilanza ispettiva e informativa ed obblighi di comunicazione**

1. L'**ACER** nei limiti previsti dall'ordinamento regionale e nazionale, allo scopo di assicurare una effettiva vigilanza sugli enti sottoposti al suo controllo, potrà effettuare ispezioni volte a determinare lo stato di attuazione delle proprie direttive presso questi enti e al fine di indagare su eventuali irregolarità.
2. La Regione potrà delegare all'**ACER** la propria rappresentanza nelle Assemblee delle Società partecipate.
3. L'**ACER** potrà essere delegata dalla Regione ad esperire negli enti partecipati i rimedi previsti agli articoli 2408 e 2409 del codice civile, o equipollenti, nei casi in cui ciò sia possibile.
4. I compiti di ispezione saranno attribuiti ad un apposito dipartimento retto dal Direttore Generale.
5. Le procedure di ispezione saranno disciplinate nel Regolamento sugli obblighi degli enti vigilati.
6. Le informazioni pervenute a seguito delle Ispezioni saranno valutate dalla Commissione.
7. La Commissione potrà intervenire presso la Giunta Regionale al fine di promuovere il commissariamento dell'ente ispezionato.
8. L'**ACER** redige una Relazione annuale sulle attività svolte e sugli indirizzi che intenderà intraprendere al fine di perseguire i propri obiettivi, che trasmette al Consiglio Regionale entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
9. Inoltre l'**ACER** dovrà informare trimestralmente sul proprio operato il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente del Consiglio Regionale ed il Presidente della Commissione Bilancio.
10. In casi di particolare gravità l'**ACER** dovrà inviare Comunicazioni specifiche al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 7

La Commissione

I. La Commissione è composta da cinque commissari da nominarsi tra persone esperte in materie giuridiche ed economiche, con una alta formazione scientifica e con esperienza di direzione o coordinamento maturata in ambito universitario e/o professionale, dotate di requisiti di onorabilità e professionalità.

La commissione elegge al suo interno il Presidente.

Il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale nominano rispettivamente due commissari.

La Conferenza regionale dei Rettori delle Università della Campania provvede a designare il quinto commissario che viene nominato dalla Giunta Regionale.

Il Consiglio Regionale provvederà ad approvare l'apposito regolamento.

La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento ed i rapporti tra il Presidente ed i Commissari.

Le delibere della commissione sono adottate con il voto della maggioranza dei componenti in carica.

La commissione in quanto organo collegiale è responsabile degli indirizzi generali dell'**ACER**.

I Commissari durano in carica cinque anni ed il loro mandato non è rinnovabile.

Al Presidente ed ai Commissari è dovuta una indennità stabilita dal Consiglio Regionale.

I componenti della Commissione sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

- a) politiche: *membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Presidente della Regione; Sindaco; Presidente della Provincia; presidente o direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, degli organi regionali, provinciali e comunali; componenti di organi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.*
- b) economico - professionali: *amministratore, socio, dipendente di imprese pubbliche e private operanti in ambito regionale che intrattengano rapporti di collaborazione e consulenza con i soggetti vigilati dall'**ACER**.*

Art. 8

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Agazia, convoca e presiede le riunioni della Commissione e ne dirige i lavori.

Il Presidente nomina il Direttore Generale.

Il Presidente può essere revocato dalla Commissione in tal caso anche il Direttore Generale decadrà automaticamente dal suo ufficio.

Il Presidente adotta tutti gli atti necessari a dare esecuzione alle deliberazioni della Commissione e vigila sulla corretta esecuzione degli indirizzi espressi da quest'ultima.

Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni saranno assunte da un Commissario secondo i criteri fissati nel Regolamento sul funzionamento degli organi della Agazia approvato dalla stessa Commissione entro tre mesi dall'insediamento.

Il Presidente della Commissione tiene informato il Presidente del Consiglio Regionale, il Presidente della Commissione Trasparenza, il Presidente della Giunta Regionale ed il Presidente della Commissione Bilancio sugli eventi di rilievo straordinario che si dovessero verificare.

Art. 9

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è scelto dal Presidente tra esperti di alta e documentata competenza in materie giuridico - economiche ed economico – aziendali in possesso di laurea e di una specializzazione universitaria post-laurea o dottorato di ricerca, con comprovata esperienza di consulenza o gestione nei settori di competenza dell'**ACER**.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto.

Il Direttore Generale cura la redazione dei verbali delle riunioni della Commissione e coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere della Commissione.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato al Presidente dell'**ACER** e alla Commissione.

Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato, di durata quinquennale salvo dimissioni o revoca del Presidente, rinnovabile.

Il Direttore Generale organizza la struttura interna dell'**ACER** in strutture operative e servizi di supporto alla Commissione, ed appronta, entro il termine di 30 giorni dalla data di immissione nelle funzioni, la relativa pianta organica.

Le strutture operative sono organizzate per dipartimenti.

Per i dipendenti pubblici la nomina a Direttore Generale, a dirigente di struttura operativa e a dirigente di servizio di supporto dell'Agenzia è subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 10**Collegio dei revisori contabili.**

1. Il Collegio dei Revisori contabili è costituito da tre membri di cui due designati dal Consiglio regionale, scelti tra i professionisti iscritti in apposito elenco, ed un terzo designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria dello Stato.
2. Le funzioni, le indennità nonché la decadenza e la ricostituzione del collegio dei revisori sono disciplinati secondo quanto previsto dalla normativa relativa al Collegio di revisori contabili previsto all'articolo 19 dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32.
3. Fino alla nomina del collegio dei revisori nella composizione di cui al comma 1 del presente articolo, il collegio è provvisoriamente costituito, da tre membri nominati dalla Giunta regionale, entro 10 giorni dalla data di costituzione dell'**ACER**, tra professionisti iscritti in apposito elenco.

Art. 11**Assegnazione del personale comandato.**

1. L'**ACER** si avvale di personale comandato dalla Regione. Gli oneri per il personale comandato sono a carico dell'Agenzia. All'assegnazione all'**ACER** del personale regionale provvede il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conforme delibera della Giunta regionale proposta dal Presidente dell'Agenzia.
2. L'**ACER** può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, e nei limiti previsti dalla legislazione vigente, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza.

Art. 12**Controlli.**

1. Il Consiglio Regionale esercita il controllo preventivo sugli atti dell'**ACER** per le seguenti materie:
 - a. bilancio preventivo e conto consuntivo;
 - b. pianta organica;
 - c. regolamento sugli obblighi degli enti vigilati.

Art. 13**Risorse finanziarie.**

1. L'**ACER** dispone di una propria dotazione finanziaria, fissata annualmente dalla Consiglio Regionale nell'ambito del proprio Bilancio.
2. L'**ACER** redige il proprio bilancio secondo modalità e criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale.
3. L'**ACER** in modo autonomo provvede alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo di dotazione ad esso annualmente attribuito dal Consiglio Regionale.

Art. 14**Servizio di tesoreria.**

1. Il servizio di tesoreria dell'**ACER** è svolto dall'Istituto di credito che assicura il servizio all'Amministrazione regionale.

Art. 15**Norma finanziaria.**

Alle spese di primo impianto si provvede con l'appostazione finanziaria dell'U.P.B. 6.23.48 che, per il corrente esercizio finanziario, viene impinguata di 1.000.000 di Euro, in termini di competenza e cassa mediante prelievo della occorrente somma dall'U.P.B. 7.29.65 che viene diminuita di pari importo. Per i successivi anni si provvede con la legge di Bilancio.

Art. 16**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente Legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 20 gennaio 2004